



Ministero della Giustizia

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi**

Dipartimento per gli affari di giustizia

Roma,

**Agli U.N.E.P. presso le
Corti d'appello
LORO SEDI**

**AI Sig. PRESIDENTI DELLE
CORTI di APPELLO
LORO SEDI**

**AI Sig. PRESIDENTI DEI
TRIBUNALI
LORO SEDI**

E, p. c.

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA**

**Al Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le
politiche di coesione**

Alla Direzione generale per gli affari interni

Alla soc. Equitalia giustizia S.p.A.

**AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE**

Ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

**OGGETTO: Quesito sulle modalità di accertamento dell'esigibilità
del versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1
quinquies, D.P.R. n. 115/2002 per il procedimento di ricerca con
modalità telematiche dei beni da pignorare previsto dall'art. 492-bis**

c.p.c. dopo la notificazione del precetto e la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.

Con nota prot. n° 5269 del 25 settembre, il Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino ha trasmesso alla Scrivente Amministrazione, oltre che al Presidente della Corte di Appello di Napoli, il quesito formulato dal funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP inerente alla materia indicata in oggetto, con il quale *“si chiede di conoscere se l'Ufficiale Giudiziario in sede debba procedere all'accertamento, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 492 bis, primo comma, cpc, del pagamento del contributo unificato nella misura prevista dalla legge, e nel caso di omesso o insufficiente pagamento quale Ufficio di ...Tribunale dovrà attivarsi per la riscossione del contributo in parola”*. In aggiunta a tale quesito si chiede, inoltre, *“nell'ipotesi in cui si ritenga non dovuto il contributo unificato all'atto della presentazione all'Ufficiale Giudiziario dell'istanza di cui all'art. 492 bis, primo comma, cpc, se quest'ultima sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, in considerazione della natura residuale dell'imposta stessa”*.

Considerata l'attualità, frequenza e rilevanza della questione, il quesito fornisce occasione utile per diramare la presente circolare agli Uffici in indirizzo.

Come è noto, l'art. 492-bis c.p.c. (**Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**) è stato modificato dall'art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), disciplinando nei dettagli la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.

In sede di analisi di tale novità normativa, con nota prot. m_dg.DAG.25/07/2023.0157493.U, la Direzione Generale degli Affari Interni ha ritenuto che, per l'attività di ricerca beni da pignorare - attribuita dal legislatore della riforma alla diretta competenza dell'Ufficiale giudiziario, senza necessità di preventiva autorizzazione del Presidente del Tribunale, salvo il caso in cui il creditore intenda anticipare la ricerca senza attendere la notifica del precetto o la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c. - sia dovuto il contributo unificato di euro 43, così come previsto dall'art. 13 comma 1-*quinquies* d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), rimasto immodificato all'esito della novella.

Come già accennato, prima della riforma Cartabia, al fine di procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare era sempre necessaria l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio giudiziario territorialmente competente ed individuato in base al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore; per tale ragione, l'istanza prevista dall'art. 492-bis, comma 1, c.p.c., nel testo vigente sino al 17 ottobre 2022, veniva iscritta al Ruolo Generale affari di Volontaria giurisdizione, con la conseguente apertura di apposito fascicolo d'ufficio; a tanto si correlava l'obbligo di versare il

contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quinquies d.P.R. n. 115/2002, sì che gli adempimenti di verifica dell'effettivo assolvimento del contributo non potevano che spettare alla cancelleria del Tribunale competente.

Grazie alle modifiche apportate, dal d.lgs. n.149/2022, all'art. 492-bis c.p.c., con chiare finalità di semplificazione degli adempimenti a carico dei creditori e di sollievo della giurisdizione, si è eliminata la necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva del Presidente del Tribunale alle ricerche di competenza degli U.N.E.P. (salvo i casi eccezionali sopra indicati).

Pertanto, attualmente gli Uffici N.E.P. sono ordinariamente investiti della richiesta di ricerca senza che ne sia stato previamente interessato il (Presidente del) Tribunale territorialmente competente.

In coerenza con la lettera e con la *ratio* della normativa richiamata, deve concludersi che il controllo di effettivo assolvimento del contributo unificato spetti agli Uffici giudiziari, mediante accesso all'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia; diversamente gli Uffici giudiziari non potrebbero procedere alla verifica *ed annullamento e riconciliazione* della ricevuta di versamento del contributo unificato, in assenza di un procedimento giudiziario iscritto al ruolo, a cui poter associare il pagamento.

In tal senso occorre quindi richiamare le conclusioni di cui alla nota n.0249768.U del 13/12/2023 della Direzione generale per gli affari interni (in allegato), con cui si è ritenuto di individuare negli ufficiali giudiziari gli Uffici cui spetta di procedere alla verifica e all'annullamento del pagamento del contributo unificato, tramite le apposite funzioni PST.

A tal proposito, va rammentato che, grazie alle funzionalità del PST, gli Avvocati registrati possono assolvere al contributo in questione autogenerando l'avviso di pagamento della somma di € 43,00, ed inserendo i dati delle parti, la causale (ad es. contributo unificato per ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c.) e quant'altro necessario a consentire l'associazione di quel pagamento all'istanza da presentare all'Ufficiale giudiziario; dopo l'esecuzione del pagamento, il portale permette di scaricare non solo una ricevuta in formato xml, ma anche – nella colonna promemoria – una ricevuta in formato pdf, che può essere utilizzata dal creditore istante per dimostrare allo sportello UNEP l'avvenuto pagamento del contributo unificato di che trattasi.

D'altronde, l'accertamento dell'avvenuto pagamento del contributo unificato, al momento della presentazione dell'istanza di ricerca dei beni da pignorare, non può che essere compiuto preventivamente dagli U.N.E.P., poiché altrimenti vi sarebbero attività di ricerca che sfuggirebbero all'assolvimento dell'onere tributario.

Nondimeno, come già opinato nella precedente ministeriale sopra richiamata, in caso di omesso versamento del contributo unificato gli ufficiali giudiziari non potranno rifiutare di ricevere l'istanza, in quanto il mancato pagamento di tale tributo non può determinare il rifiuto dell'atto; piuttosto, al fine di evitare danni erariali, in tali casi

gli stessi Uffici NEP dovranno attivare la procedura di recupero, invitando la parte onerata al pagamento, e a seguire (in caso di inottemperanza all'invito) trasmettendo gli atti ad Equitalia giustizia, giusta Convenzione stipulata *“per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”*.

Per tali ragioni, la presente circolare viene indirizzata anche al competente Dipartimento per la transizione digitale, onde valuti gli aspetti tecnico-informatici del flusso di comunicazione da attivare tra gli Uffici NEP e la Società Equitalia Giustizia S.p.A., eventualmente approntando tutte le modifiche e gli aggiornamenti sistemistici necessari allo scopo.

Non può, viceversa, ritenersi che del recupero del contributo unificato non assolto a fronte delle istanze rivolte agli Uffici NEP, possano essere investiti o in alcun modo interessati gli Uffici giudiziari (tribunali) del territorio. Difatti, come già detto, da un lato gli Uffici giudiziari, non essendo stati investiti dell'istanza del creditore, non avrebbero la possibilità di correlare l'obbligo di versamento del contributo ad alcun procedimento attivato innanzi a loro; dall'altro, confliggerebbe con i principi di semplificazione, proporzionalità e di minor aggravio dell'azione amministrativa, oltretutto con la stessa *ratio* della novella dell'art. 492-bis c.p.c., ipotizzare che gli Uffici giudiziari possano farsi da tramite per la trasmissione delle partite di credito ad Equitalia Giustizia S.p.A.; inoltre, anche in tal caso, le funzionalità dei sistemi di interoperabilità in uso per la trasmissione dei dati ad Equitalia giustizia S.p.A., non consentirebbero di associare l'obbligo del CU ad alcun procedimento attivato innanzi al Tribunale, con conseguente impossibilità tecnica di trasmettere la partita di credito e la documentazione da allegare, in forza della Convenzione citata.

In tali termini va data quindi risposta ai quesiti esaminati; l'occasione è altresì utile per specificare che, laddove occorra procedere al *rimborso* del contributo unificato, si debba fare riferimento a quanto previsto dalla Circolare MEF - Ragioneria Generale dello Stato - n. 33 del 26 ottobre 2007: in tal caso, competente all'istruttoria e all'inoltro degli atti all'Agenzia delle Entrate, per il successivo rimborso, sarà l'Ufficio NEP che sia stato indicato nella causale del pagamento e/o effettivamente investito dell'istanza di ricerca e che possa attestare e verificare l'esistenza del diritto alla restituzione di quanto impropriamente versato.

Alla luce di quanto precisato nella circolare MEF n. 33/2007, l'Ufficio NEP dovrà *“procedere al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato”*; ad ogni buon fine, si evidenzia che la citata circolare contiene, in allegato, alcuni modelli inerenti al

procedimento di rimborso e in particolare: uno schema di istanza di rimborso, uno schema di provvedimento di liquidazione e uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso.

Le SS.LL. sono invitate a curare la più capillare diffusione del presente provvedimento, per l'adozione della procedura più corretta al fine di evitare possibili danni all'erario.

All. m_dg.DOG.13-12-2023.0264005.E

Il Capo Dipartimento
dell'organizzazione
giudiziaria del personale e
dei servizi

Gaetano Campo

Il Capo Dipartimento per
gli affari di giustizia

Luigi Birritteri